

OGGETTO: Ordinanza n. 1631 relativa all'adozione di misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Parziale revoca dell'ordinanza n. 1614 di sospensione dei mercati

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale:

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid – 19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 1614 del 9 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione dei mercati del Comune di Iseo che si svolgono nelle giornate di martedì, venerdì, sabato e domenica a data da destinarsi, al fine di impedire l'assembramento di persone e limitare occasioni di contatti sociali che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità:

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE, come ufficializzato dalle autorità sanitarie, nel Comune di Iseo si è registrato un arresto di contagi, come peraltro su tutto il territorio nazionale;

RISCONTRATO inoltre che dall'inizio dell'emergenza Covid – 19, la popolazione ha avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza in ordine al puntuale rispetto delle misure igienico sanitarie dettate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri intercorsi dal 23 febbraio al 26 aprile 2020 e più volte ricordate nelle diverse ordinanze del Sindaco e del Presidente della Regione Lombardia, dando prova pertanto che alcuni comportamenti finalizzati al contrasto del contagio virale, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuali, sono diventati modi di agire generalizzati;

VISTO l'art. 1.6 lett. C) l'Ordinanza di Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, il quale consente l'apertura dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, nell'osservanza di misure igienico sanitarie prestabilite;

RITENUTO, quindi, che si possa consentire, ancorché in forma contingentata, la riapertura dei mercati a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi di protezione individuale e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del Covid – 19; VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 1614 del 9 marzo 2020 a far data dal 18 maggio 2020 mediante la riapertura dei mercati e posteggi isolati, limitatamente alla vendita di prodotti



alimentari, presso aree definite aventi i requisiti indicati dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 5 maggio 2020.

DISPONE CHE

- 1. I mercati del martedì, del venerdì e il mercato agricolo della domenica siano riallocati presso il parcheggio ex Cral.
- 2. I posteggi siano disposti a equidistanza di metri 2,5 e presso gli stessi è consentita la compresenza di non più di due operatori.
- 3. Il perimetro dell'area sia circoscritto in modo che ci sia un unico varco di accesso separato dall'uscita.
- 4. L'accesso sia consentito ad una sola persona per nucleo famigliare rispettando rigorosamente i vincoli di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che siano indossate le protezioni quali mascherine o altro indumento a copertura di naso e bocca. Sono esentati dall'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e non concorrono al conteggio delle presenze i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'utilizzo continuativo della mascherina.
- 5. La capienza massima di clienti presenti contemporaneamente nell'area non sia superiore al doppio rispetto ai posteggi.
- 6. L'Ufficio tecnico comunale sia incaricato dell'applicazione delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento.
- 7. Il comandante della Polizia Locale sia incaricato della verifica dell'osservanza degli ordini, del coordinamento del personale addetto al mercato (Covid Manager) e delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

RACCOMANDA A TUTTA LA CITTADINANZA

Di astenersi dal presenziare al mercato con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Applichi le misure igienico sanitarie indicate nell'Allegato 4 "Misure igienico sanitarie" di cui al D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Iseo, 14 maggio 2020

IL SINDACO Dr. Marco Ghitti